

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

(91^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1606
Maria BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1606
BELLISARIO	1606
GRANATA	1606
MONETI, relatore	1606

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
Maria BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1611, 1612, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1624
BERTOLA, relatore	1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623
BRUNO	1612, 1617
CARISTIA	1618
DE SIMONE	1616

DONATI	Pag. 1612, 1613, 1615, 1620, 1617, 1621, 1622, 1623
GRANATA	1611, 1612, 1614, 1618, 1619, 1620, 1621
LUPORINI	1616, 1618
MACAGGI	1617
MONETI	1620
TIRABASSI	1618
ZACCARI	1622, 1623

« Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1606, 1607, 1608, 1609, 1610
Maria BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1607, 1608, 1609, 1610
BARBARO	1608
BRUNO	1608
DONATI	1608, 1609, 1610
MONETI, relatore	1607, 1608
TIRABASSI	1607

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Monaldi, Mo-

neti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei sapere dal relatore se vi è qualche elemento nuovo per il parere della Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge.

M O N E T I , *relatore.* La Commissione finanze e tesoro rimane ferma nel suo parere contrario. Giunte le cose a questo punto e data l'urgenza del disegno di legge, suggerirei di approvarlo in sede referente e mandarlo in Assemblea.

G R A N A T A . Se non ricordo male, nell'ultima riunione il Presidente ci informò che il Ministero stava compiendo una indagine sul numero effettivo degli interessati e sull'onere relativo. Ora, prescindendo dalla posizione assunta dalla 5^a Commissione che, francamente, comincia a diventare insostenibile, data anche l'esiguità della spesa che comporterebbe questo provvedimento, è possibile conoscere i risultati dell'indagine che il Ministero ha deciso di eseguire?

B E L L I S A R I O . Si sta verificando lo strano fenomeno che tutti i disegni di leg-

ge approvati dalla Camera dei deputati, arrivati qui si fermano per il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, per cui siamo bloccati *in toto* nel nostro lavoro; mi domando, pertanto, se non sia il caso di fare un passo presso la Presidenza del Senato per vedere di regolare in qualche modo questa situazione.

G R A N A T A . Condivido in pieno l'osservazione fatta dal senatore Bellisario perchè la situazione sta diventando veramente insostenibile.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo può dirci qualcosa circa i risultati di questa indagine in rapporto al numero dei maestri che potrebbero trarre beneficio dall'approvazione di questo disegno di legge?

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ritiene che l'onere non sia tale da destare preoccupazioni e che possa essere sostenuto dai normali stanziamenti di bilancio. Dietro richiesta di questa Commissione, il Ministero ha ordinato una ispezione per appurare il numero esatto dei maestri interessati, ma essa è ancora in corso e, quindi, non posso riferire circa i risultati.

P R E S I D E N T E . In questa situazione, siamo dunque costretti ad un ulteriore rinvio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2222) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro vorrebbe conoscere la vera portata della spesa relativa all'applicazione del presente disegno di legge per superare le eccezioni precedentemente sollevate. Prego, pertanto, il rappresentante del Governo di fornire questi elementi perchè io possa darne sollecita comunicazione alla Commissione di finanza.

B A D A L O N I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per lo esercizio 1962-63 reca lo stanziamento di lire 470 milioni, 65 in più dello scorso anno. Questi stanziamenti sono ampiamente sufficienti per far fronte alla spesa derivante dal disegno di legge. Gli insegnanti appartenenti al ruolo transitorio sono 399; essi sono al primo coefficiente di stipendio. Con il passaggio al ruolo ordinario previsto dalla legge andranno al secondo coefficiente; quindi lo aumento di spesa sarà quello relativo al passaggio dal primo al secondo coefficiente. Ma sui 470 milioni, 65 circa sono destinati ai posti di supplenza, ai quali corrisponde lo stipendio del primo coefficiente; tali posti saranno via via riassorbiti nel ruolo ordinario perchè, secondo il disegno di legge, il ruolo ordinario delle scuole carcerarie recherà un numero di posti uguale a quelli del ruolo transitorio più quelli fuori ruolo alla data del 1° ottobre precedente alla legge stessa.

Per i primi due anni perciò, cioè fino al passaggio in ruolo previsto per concorso, non ci sarà un maggiore onere in quanto l'aumento di spesa per gli appartenenti al ruolo transitorio che passano al ruolo ordinario sarà compensato con lo stanziamento per le supplenze che sarà in parte non utilizzato.

La legge prevede inoltre che d'ora in poi l'aumento dei posti sia fatto secondo il normale aumento delle classi delle scuole elementari e questa è una garanzia, perchè

non possono essere istituiti altri posti da ricoprire con supplenti.

Per questi motivi penso, che si possa essere tranquilli circa la copertura del presente provvedimento.

P R E S I D E N T E. Riservandomi di dare comunicazione alla 5^a Commissione delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, se questi è d'accordo, vorrei invitare la Commissione a procedere frattanto all'esame di merito del disegno di legge, lasciando in sospeso la deliberazione sull'articolo 6, relativo alla copertura, e sul disegno di legge nel suo complesso.

B A D A L O N I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale e invito il relatore a prendere la parola.

M O N E T I, *relatore*. La legge del 3 aprile 1958, n. 535, istituì un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie. Poichè proprio nel 1960 molti di questi insegnanti avrebbero maturato il diritto per chiedere il passaggio nel ruolo ordinario, si profilò il pericolo di uno svuotamento di questo settore e, perciò, si è ritenuto opportuno presentare l'attuale disegno di legge con il quale si propone l'istituzione di un ruolo normale speciale, speciale non nel senso che dia dei privilegi, ma perchè presuppone dei corsi di specializzazione che danno una particolare preparazione oltre quella normale per l'insegnamento. Io penso che l'istituzione di questo ruolo speciale sia senz'altro opportuna perchè evita di dovere immettere in tali scuole un personale nuovo e inesperto e, pertanto, esprimo parere favorevole sul presente disegno di legge e invito la Commissione ad approvarlo.

T I R A B A S S I. Poichè la legge n. 535, 3 aprile 1958 parla all'articolo 2 e all'articolo 4 di permanenza « nella stessa sede » e questo ha provocato numerosi inconvenien-

ti, proporrei di aggiungere un articolo 2-bis del seguente tenore:

« Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535, è sostituito dal seguente: " I maestri vincitori di cui al primo comma vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nello stesso ruolo per almeno cinque anni " ».

Il comma primo dell'articolo 4 della suddetta legge è sostituito dal seguente: " Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli delle scuole carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nel ruolo, possono su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale delle scuole carcerarie al ruolo normale " ».

B A R B A R O . Anch'io avevo presentato un emendamento dello stesso tipo, quindi mi associo.

B R U N O . Mi associo a questo emendamento.

M O N E T I , *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento; fa notare però che, di conseguenza, dovrebbe essere modificato anche il titolo del disegno di legge, perchè non si tratterebbe più di « istituzione di un ruolo speciale », ma di modifica della legge che istituiva il ruolo speciale transitorio.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul disegno di legge in sè non ho nulla da osservare ed esprimo parere favorevole; riguardo al passaggio dal ruolo speciale a quello normale, bisogna riflettere un po', perchè potrebbe essere una negazione implicita della necessità del ruolo ordinario speciale; mi riservo perciò di esprimere un parere nella prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Allora rimarrà in sospeso anche la deliberazione sull'articolo 2-bis in attesa del parere del Governo.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con pari decorrenza è istituito un « Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari ».

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

D O N A T I . Qui si dice che il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ora, faccio osservare che queste sono scuole soggette a variazioni notevoli circa il numero degli allievi; supponiamo, infatti, che il 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge sia immediatamente conseguente ad una amnistia, è ovvio che avremo una contrazione notevole.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I posti non si riferiscono soltanto alle carceri e agli stabilimenti penitenziari, ma anche agli istituti di riformatorio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

(È approvato).

Dopo questo articolo il senatore Tirabassi propone di inserire un articolo 2-*bis* di cui è stata già data lettura e sul quale rimane sospesa la deliberazione in attesa del parere da parte del Governo.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in

possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 3, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

In analogia con la formulazione dell'articolo precedente, propongo di aggiungere alla fine dell'ultimo comma dopo le parole « pubblica istruzione » le altre « di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

D O N A T I . Vorrei chiedere un'informazione: accanto alle scuole a statuto speciale funzionano anche le scuole popolari, ma che differenza c'è tra i due tipi di scuola?

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Presso le carceri oggi funzionano questi corsi, non più le scuole popolari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento da me presentato tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma, dopo le parole « pubblica istruzione », le altre « di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è valutato come servizio d'insegnamento di ruolo

lo normale, perciò, questi insegnanti passeranno nel secondo coefficiente.

D O N A T I . Per chi ha insegnato nelle scuole popolari questo non vale?

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non vale ai fini della ricostruzione della carriera, ma vale per la partecipazione al concorso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(E approvato).

Sull'articolo 6 relativo alla copertura non possiamo deliberare in attesa del parere della 5ª Commissione. Resta quindi in sospeso la deliberazione su questo articolo, sull'articolo aggiuntivo proposto e sul disegno di legge nel suo complesso. Si intende inoltre che se sarà approvato l'emendamento Tirabassi, Barbaro e Bruno sarà necessario coordinare la numerazione degli articoli e i relativi richiami.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza ».

Avendo esaurita nella seduta precedente la discussione generale, possiamo procedere

all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E LICEI ARTISTICI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Art. 1.

I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l'Accademia nazionale d'arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonchè i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonchè il numero

degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La ripartizione fra i singoli istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritti nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Vorrei proporre un emendamento a questo articolo. Il terzo comma prevede la possibilità di istituire in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Rifacendomi al motivo ispiratore di una proposta di legge che l'onorevole Cingolani a suo tempo presentò, io propongo che sia prevista anche la trasformazione in sezione di conservatorio delle scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi. Dopo il terzo, andrebbe perciò aggiunto il seguente comma:

« Con le modalità di cui al primo comma, le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi: "I. Cavazza" di Bologna; "D. Martuscelli" di Napoli; "S. Alessio" di Roma; "Istituto per ciechi" di Milano, "Configliachi" di Padova, possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune.

Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonchè le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante ».

BERTOLA, *relatore*. Sono d'accordo su questo emendamento che mi sembra molto utile per risolvere un problema degno di attenzione. Si tratta delle scuole di musica esistenti presso questi Istituti per ciechi, le quali non riescono ad andare avanti per mancanza di fondi e chiedono perciò la statizzazione.

PRESIDENTE. Tanto più che tutte le altre scuole funzionanti presso gli Istituti per ciechi sono statizzate. C'è poi da considerare il fatto che, oggi, questi ragazzi che frequentano i corsi di musica sono costretti a sostenere gli esami presso i conservatori, fuori perciò dell'ambiente in cui hanno studiato.

BERTOLA, *relatore*. Questo disegno di legge ci offre il mezzo di risolvere, direi, in maniera elegante, questo problema, tramite l'articolo 1 che prevede appunto la possibilità di istituire delle sezioni distaccate.

L'emendamento prevede la possibilità di trasformare queste scuole di musica in sezioni di conservatorio; non si creano delle nuove amministrazioni, perchè queste scuole restano amministrate dall'Istituto cui erano legate. Si risolve così il problema con un certo risparmio di spesa, perchè, ovviamente, una sezione distaccata viene a costare di meno di una scuola autonoma, se non altro, per quanto riguarda le spese generali di segreteria, di presidenza, di direzione eccetera.

Per questi motivi sono pienamente favorevole all'emendamento del Presidente.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie con favore questo emendamento perchè lo considera giovevole alle scuole interessate.

GRANATA. Sull'argomento, se non ricordo male, è stato presentato un disegno di legge del senatore Cingolani.

P R E S I D E N T E . Ne ho presa la sostanza e l'ho sintetizzata in questo emendamento.

G R A N A T A . Se la Commissione ritiene di dover trasferire in questo disegno di legge la sostanza di quella proposta, noi non abbiamo nulla in contrario; solo mi chiedo perchè quella proposta sia rimasta ferma per tanto tempo.

P R E S I D E N T E . C'è una certa differenza tra l'emendamento da me proposto che prevede solo una possibilità e quel disegno di legge che senz'altro disponeva la statizzazione. Appunto perchè formulato in maniera così categorica quel disegno di legge non trovò l'accoglimento da parte della 5ª Commissione ed io ho creduto di venire incontro alla esigenza umana in esso contenuta ricorrendo a questo emendamento.

G R A N A T A . Se lei ritiene che lo emendamento sia sufficiente a soddisfare le aspettative di queste amministrazioni degli Istituti per ciechi, non abbiamo nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Io me lo auguro. Il Governo esaminerà poi caso per caso se esiste la possibilità di attuare questa trasformazione.

B R U N O . Anche noi siamo favorevoli all'emendamento.

D O N A T I . Vorrei sapere in che senso bisogna interpretare il comma secondo di questo articolo, e precisamente là dove si dice « nonchè i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge ».

B E R T O L A , *relatore*. Confesso di aver dato l'interpretazione che mi è sembrata più ovvia e cioè che la tabella A prevede un certo organico e che i nuovi posti di cui parla l'articolo verranno ad aggiungersi a quelli previsti dalla tabella medesima.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si istituiscono altri istituti, deve necessariamente aumentare il numero dei posti, ma l'aumento deve essere fissato dal decreto istitutivo emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

B E R T O L A , *relatore*. La tabella A è stabilita rispetto agli attuali posti in organico ed in previsione anche di un futuro sviluppo di queste scuole che oggi sono 26 tra Accademie e Conservatori. La legge, quindi, prevede già un incremento e, di conseguenza, ha aumentato l'organico rispetto a quello attuale; se poi, però, gli aumenti dovessero andare oltre le previsioni e si sentisse la necessità di istituire altre Accademie o altri Conservatori, allora ci sarà la possibilità di aumentare il numero dei posti in organico con decreto del Ministro.

D O N A T I . È la prima volta che fissiamo un ruolo e diciamo che, non per legge, ma per decreto potrà essere modificato. In questo consiste per me la novità.

B E R T O L A , *relatore*. Ma nelle scuole secondarie, in sostanza cosa avviene? Il numero dei posti in organico è fisso oppure è elastico in rapporto alle necessità?

D O N A T I . È fisso.

B E R T O L A , *relatore*. Ma quando si istituisce una scuola nuova immediatamente si aumenta il numero dei posti in organico.

D O N A T I . C'è una serie di disposizioni che regolano l'aumento dell'organico.

B E R T O L A , *relatore*. Non vorrei che si confondesse il caso in cui nascono delle sezioni nuove in un istituto già esistente con il caso in cui nasce un istituto nuovo. Quando nascono sezioni nuove, bisogna attendere tre anni prima di aumentare l'organico per vedere se l'aumento della popolazione ha una sua vera consistenza e stabilità; ma se si istituisce, per ipotesi, un liceo scien-

tifico che prima non esisteva, la cosa evidentemente è diversa.

D O N A T I . Il mio dubbio è stato chiarito sufficientemente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato e del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) il direttore dell'Istituto;
- c) due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Segretario del Consiglio è il direttore di segreteria dell'Istituto o chi ne fa le veci.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro della pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministra-

zione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e di Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bertola un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera c), la seguente: « d) il direttore di segreteria o chi ne fa le veci con voto consultivo e con funzioni di segretario », e di conseguenza a sopprimere il terzo comma.

È stato, inoltre, presentato dal senatore Granata un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera c), la seguente: « d) il direttore amministrativo o chi ne fa le veci ».

Io stesso, infine, in armonia con l'emendamento proposto all'articolo 1 e approvato dalla Commissione, ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma: « È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata ».

B E R T O L A , relatore. Desidero, anzitutto, far rilevare agli onorevoli colleghi che il presente articolo è molto importante e contiene disposizioni veramente innovative in materia. In primo luogo, infatti, esso istituisce un Consiglio di amministrazione, che prima non esisteva affatto (anzi, se non ricordo male, esisteva solo in due Conservatori) in quanto fino ad ora l'amministrazione era affidata ad un unico Presidente.

L'articolo in esame, inoltre, stabilisce che il Consiglio di amministrazione sia composto da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; dal direttore dell'Istituto; da due insegnanti dell'Istituto, designati dal collegio dei professori. L'inclusione di due insegnanti dell'istituto nel consiglio di amministrazione mi ha stupito, in un primo tempo, in considerazione di quel principio, molte volte affermato, che non si può essere controllori e controllati ad un tempo. Ma ora, a parte il fatto che questo principio è stato già infirmato in una legge precedente riguardante gli Istituti d'arte, mi tranquillizza la considerazione che in questo caso si tratta di istituti un po' particolari (ed io l'ho già fatto notare altre volte), poichè stanno tra la scuola media superiore e le università, hanno cioè una posizione intermedia che noi dobbiamo sempre tenere presente.

Sappiamo che le università hanno un Senato accademico, un consiglio di amministrazione formato in un determinato modo; questi istituti hanno una struttura un po' particolare ed è per questa ragione che ritengo che si possa accettare che vadano a far parte del Consiglio di amministrazione due insegnanti dello stesso istituto, designati dal collegio dei professori.

Dobbiamo anche rilevare che l'articolo propone come elemento esterno (salvo quelli che si possono aggiungere poi in rappresentanza di enti che contribuiscono al finanziamento) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione il quale può diventare il Presidente.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento che io stesso ho proposto, tendente ad aggiungere tra i membri del Consiglio di amministrazione il « direttore di segreteria », debbo fare alcune osservazioni, una delle quali è di carattere terminologico.

Nel disegno di legge il capo della segreteria viene indicato con la denominazione di « direttore di segreteria » e il capo dell'istituto con quella di « direttore ». Pare a me che questo termine « direttore » usato due volte, possa generare una certa confusione. Se un estraneo, infatti, si reca in uno di questi istituti e chiede del direttore, è evidente

che l'usciera si trova in difficoltà e deve a sua volta chiedere con quale dei due direttori desidera conferire. Si potrebbe forse invece di « direttore della segreteria » parlare di « capo della segreteria ».

P R E S I D E N T E . Di questo aspetto tratteremo in occasione dell'esame dell'articolo 7.

B E R T O L A , relatore. E un problema che si pone sin da ora!

Una seconda considerazione riguarda la figura particolare del direttore. A me è sembrato opportuno — e mi sono già permesso di farlo notare ai colleghi — includere tra i membri del Consiglio di amministrazione anche il direttore di segreteria con voto, però, non deliberativo, ma consultivo.

G R A N A T A . Non so se sia il caso di entrare ora nel merito di questa complessa questione che costituisce, poi, il centro, il punto dolente di questo tormentato disegno di legge, proprio perchè attiene ad una materia estremamente delicata, quale è sempre quella che riguarda il conflitto delle competenze.

A me sembra che, per la particolare configurazione di questi istituti, sia opportuno distinguere il governo didattico da quello amministrativo conferendo ai responsabili di questi due settori, entrambi importanti, una zona di intervento, diciamo, e di responsabilità che non comporti, per quanto è possibile, frequenti interferenze che si risolvono, poi, a danno della vita amministrativa e didattica degli istituti stessi.

È per queste ragioni che io non sono del tutto d'accordo con le considerazioni, testè espresse dal relatore, circa la opportunità di definire e qualificare come direttore soltanto colui che ha il governo didattico dell'istituto e, se non ho capito male, capo della segreteria colui che ha, invece la responsabilità amministrativa dell'istituto.

Non dobbiamo dimenticare che, quasi sempre, i direttori sono degli artisti e che, per il loro particolare temperamento, per le attività creative che essi svolgono, non sempre sono in grado (non intendo con questo

far loro un torto, anzi un elogio) di seguire con costanza e diligenza e con competenza amministrativa la parte che si riferisce proprio al governo amministrativo della scuola. Ecco perchè non sarebbe male in questo tipo di istituto distinguere nettamente le due mansioni e conferire al direttore amministrativo compiti di responsabilità e di iniziativa che altrimenti non avrebbe essendo sempre e soltanto subordinato al direttore didattico, che non sempre è presente e che assai spesso non è competente. Solo così penso che potremmo eliminare la situazione in atto, situazione delicata e difficile che sussiste in questi istituti, talvolta di conflitto fra il direttore didattico e il capo della segreteria, come dice il relatore, o il direttore amministrativo, come io ritengo sia preferibile qualificarlo, conferendogli, quindi, una specifica competenza e una ben definita zona di responsabilità per la vita amministrativa dell'Istituto.

È per questa ragione che io ho proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, in base al quale il direttore amministrativo, o chi ne fa le veci, fa parte del Consiglio di amministrazione e non soltanto con voto consultivo. Il Consiglio di amministrazione, infatti, è sostanzialmente chiamato a deliberare più sulla parte amministrativa, finanziaria e tecnica della vita dell'istituto, che non sulla parte didattica e artistica e, pertanto, credo che la competenza del direttore amministrativo sia indispensabile per orientare le decisioni del Consiglio di amministrazione stesso.

Sarebbe, quindi, ben strano che la persona più qualificata e competente avesse una sorta di *diminutio capitis* nella sua presenza in seno al Consiglio di amministrazione col solo voto consultivo.

Diversa è la situazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. Credo che qui non si possa proprio stabilire un parallelismo, un confronto!

Lasciando, comunque, impregiudicata la questione del voto consultivo, insisterei sulla opportunità di qualificare il responsabile della vita amministrativa dell'Istituto con il titolo di « direttore amministrativo » anzichè con quello di « capo della segreteria ».

P R E S I D E N T E . Desidero illustrare brevemente l'emendamento da me presentato.

Ritengo sia necessario che nel Consiglio di amministrazione di quei Conservatori che avranno una sezione distaccata per i privi della vista, sia presente anche un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata; in tal modo si potrà avere una certa garanzia che le esigenze della sezione speciale siano tenute nel debito conto nelle deliberazioni consiliari che si prederanno.

D O N A T I . Il problema si presenta non solamente per i ciechi, ma per tutte le sezioni distaccate.

P R E S I D E N T E . Ma le sezioni per ciechi presentano particolari problemi.

D O N A T I . È chiaro che se il Consiglio rappresenta soltanto il personale operante al centro, le sezioni distaccate finiranno per essere ignorate.

Ritengo che il problema non si possa scindere: o si riconosce a tutte le sezioni distaccate il diritto ad essere rappresentate, oppure non si riconosce a nessuna.

P R E S I D E N T E . La mia preoccupazione è che siano tenuti presenti i particolari bisogni dei privi della vista. Vi saranno circostanze in cui il Consiglio di amministrazione della sede centrale dovrà essere informato su certi particolari problemi che si riferiscono agli studenti privi della vista, per i quali esistono metodi speciali di studio, di insegnamento: non sono dei ragazzi i quali possono essere trattati completamente alla pari degli altri!

D O N A T I . Sono favorevole all'emendamento proposto dal Presidente; solo ritengo sia opportuno estenderlo a tutte le sezioni distaccate.

B E R T O L A , relatore. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Granata, riconosco giustissimo buona parte o quasi tutto il suo ragionamento.

Noi dobbiamo compiere uno sforzo per distinguere le competenze di queste due persone che sono come i due pilastri di questi istituti: uno è il direttore dell'Istituto e l'altro quello che nel disegno di legge viene chiamato direttore di segreteria.

La questione delle competenze non tocca minimamente quella della denominazione, perché una volta stabilite le competenze non si sposta nulla se colui che è chiamato a dirigere una segreteria viene denominato segretario, segretario generale, capo dei servizi amministrativi o direttore amministrativo, eccetera.

Dobbiamo d'altra parte fare attenzione a non creare delle diarchie in questi istituti, perchè così si verrebbero a creare dei conflitti di competenza!

Vi deve essere un solo capo: il capo dell'istituto, il quale deve avere il diritto di dare, sia pure in linea di massima, delle direttive anche in materia di segreteria.

Il mio emendamento, tendente ad immettere nel Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, anche il direttore di segreteria, non fa che riflettere una disposizione di legge già vigente, relativa alle università.

Desidero ora darvi una informazione allo scopo di eliminare ogni vostro scrupolo. Sono venuti a parlare con me alcuni di questi segretari e, oltre a presentare una serie di emendamenti, mi hanno fatto presente le loro esigenze. Costoro si sono mostrati d'accordo su questo punto ed hanno compreso, esaminando l'organizzazione delle università, che non potevano pretendere una autonomia maggiore di quella delle segreterie universitarie.

LUPORINI. Che è già eccessiva e crea, quindi, intralci continui!

BERTOLA, *relatore*. Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal nostro Presidente, dichiaro di accettarlo senza le amplificazioni suggerite dal senatore Donati.

Il senatore Donati ritiene che nel caso si intenda immettere nel Consiglio di amministrazione un rappresentante delle sezioni

distaccate per ciechi, si debba anche tenere conto delle esigenze di tutte le altre sezioni distaccate. Ma è opportuno, a questo punto, notare che fra coloro che comporranno il Consiglio di amministrazione sono compresi anche due insegnanti dell'Istituto, designati dal collegio dei professori, e nulla vieta che possano essere ambedue di sezioni distaccate, laddove esistono. Il collegio dei professori di un Istituto è, infatti, composto dal complesso di tutti i professori dell'Istituto ivi comprese le sezioni distaccate.

E evidente che le sezioni distaccate per ciechi hanno proprie, particolari esigenze e caratteristiche; approviamo, quindi, l'emendamento che garantisce la loro presenza nel Consiglio di amministrazione e lasciamo che sia il collegio dei professori a decidere fra chi debbono essere scelti gli altri due insegnanti.

La preoccupazione del senatore Donati è apprezzabilissima, ma è già risolta dallo stesso disegno di legge.

DE SIMONE. All'articolo 2, secondo comma, è detto: « Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto ».

Non viene indicato chi deve procedere alla scelta di questi rappresentanti. Debbono, forse, essere designati dal Ministero della pubblica istruzione?

BERTOLA, *relatore*. Non si tratta di una norma nuova, perchè già esiste per tutti gli istituti tecnici e professionali. È, naturalmente, il Consiglio di amministrazione che decide di far partecipare alle riunioni e alle decisioni del Consiglio anche un rappresentante dell'ente o il privato che contribuisce sostanzialmente alla vita dell'istituto.

DE SIMONE. Ritengo sia opportuno che nella norma venga esplicitamente indicato che è il Consiglio di amministrazione che può designare queste persone o rappresentanti di enti.

D O N A T I . Il Ministero non è a conoscenza di chi contribuisce al mantenimento dell'Istituto; è evidente, quindi, che è il Consiglio di amministrazione che deve indicarlo.

B E R T O L A , *relatore*. Siamo d'accordo sulla sostanza; si tratta solo di una differenza formale.

M A C A G G I . Esprimo parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti aggiuntivi, l'uno presentato dal Presidente e l'altro dal senatore Bertola. Desidero, tuttavia, richiamare la vostra attenzione sul fatto che forse è cosa diversa parlare di direttore di segreteria o di direttore amministrativo. « Direttore di segreteria » indica una funzione un po' più limitata di quella del « direttore amministrativo ».

Anch'io mi preoccupo, come il senatore Luporini, di non allargare troppo le competenze dei direttori di segreteria o amministrativi. Ma forse è più esatto parlare di direttore amministrativo e dargli il voto consultivo, come avviene anche presso le università. Egli, cioè, sarà presente a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione; darà i chiarimenti che sarà in grado di dare; consulerà, in pratica, il Consiglio di amministrazione su quelle che sono le questioni di sua competenza. Non vedo, quindi, dove questo funzionario possa intervenire con voto deliberante.

B R U N O . L'articolo 2 detta: « ... in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto ».

Poichè oltre il Presidente non vi sono altri elementi che non facciano parte dello Istituto, come può il Presidente, in caso di malattia, affidare le proprie funzioni ad un estraneo all'Istituto?

P R E S I D E N T E . Vi è il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione!

D O N A T I . Vi sono due elementi estranei al personale dell'Istituto: il pre-

sidente e il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, ambedue nominati dal Ministro della pubblica istruzione!

B E R T O L A , *relatore*. Non si tratta di una norma innovatrice. In questo caso, come già per altri istituti professionali, e il Ministero della pubblica istruzione che procede alla nomina del Presidente e di un altro rappresentante, il quale, in caso di malattia del presidente, può assumere la funzione di vice presidente.

Per quanto riguarda, infine, il problema terminologico, ho proposto di superarlo denominando il segretario: « capo della segreteria ».

M A C A G G I . A mio modo di vedere, come ho già accennato, l'espressione « direttore di segreteria » indica funzioni più limitate di quelle del « direttore amministrativo ».

P R E S I D E N T E . L'essenziale è non creare confusione e conflitti di competenze.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Presidente, tendente ad inserire tra i componenti il Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi, anche un rappresentante dell'Istituto per ciechi, presso cui ha sede la sezione distaccata, dichiaro che il Governo è favorevole al suo accoglimento, ritenendolo conseguente alla modifica apportata all'articolo 1 del presente disegno di legge.

In merito poi alla denominazione data al funzionario della carriera direttiva che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e che nel disegno di legge è indicato con il titolo di direttore di segreteria, debbo rilevare che all'articolo 8 esso viene denominato anche direttore amministrativo. È opportuno, quindi, procedere ad una definizione unica; lo si chiama, pertanto, direttore di segreteria o direttore amministrativo?

Si tratta di un funzionario di carriera direttiva e ritengo non si possa fare a meno dal chiamarlo « direttore »!

TIRABASSI. Nella tabella A, allegata al presente disegno di legge, viene fatta una distinzione: infatti il direttore amministrativo ha coefficiente 500 e il direttore di segreteria ha coefficiente 402.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge non è chiaro a tale riguardo, poichè è evidente che si tratta di un solo capo che sovrintende ai servizi sia di segreteria, sia amministrativi che contabili.

BERTOLA, *relatore*. È sempre la stessa persona; perchè si usa questa denominazione diversa? I direttori amministrativi sono solo cinque in organico, mentre gli istituti sono circa 26; questo significa che soltanto una piccola parte arriva a questo coefficiente. Si è pensato, nel variare il coefficiente, di variare anche la denominazione.

Perchè troviamo scritto: « segretario del Consiglio di amministrazione » e non « direttore amministrativo »? Proprio perchè vi possono essere delle segreterie rette da un segretario che ha coefficiente 402 che, quando raggiungerà il coefficiente 500, verrà denominato direttore amministrativo.

In ogni istituto vi è o il direttore amministrativo o il direttore di segreteria.

Escludo che in una sola segreteria vi sia un direttore amministrativo ed anche un direttore di segreteria, perchè in questo caso si verificherebbe l'inflazione dei direttori!

LUPORINI. È un po' ridicolo che vi siano due denominazioni diverse che, oltre tutto, creeranno della confusione!

BERTOLA, *relatore*. Ragione di più per togliere la qualifica di direttore.

LUPORINI. Si tratta di un funzionario appartenente alla carriera direttiva e quindi la qualifica di direttore gli spetta di diritto.

CARISTIA. Nell'ordinamento universitario, se ben ricordo, vi è un direttore amministrativo il quale ha competenze molto ampie e di grande responsabilità.

LUPORINI. Il direttore amministrativo dell'Università ha la funzione di sovrintendere, coordinare, il lavoro di segreteria della Facoltà, però ha molte altre funzioni di peso enorme, perchè, in sostanza, amministra una somma considerevole di denaro ed è presente con voto consultivo nel Consiglio di amministrazione.

CARISTIA. Molte competenze che una volta spettavano al rettore, oggi sono assunte in pieno dal direttore amministrativo; non vorrei quindi che si creasse un equivoco assumendo a termine di confronto il direttore amministrativo dell'Università.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La denominazione si può ristudiare; però, il Governo — ripeto in questo momento un'opinione dell'Amministrazione — non è favorevole all'emendamento che attribuisce voto consultivo al segretario del Consiglio di amministrazione.

Qui è forse opportuno anticipare quello che si dovrebbe dire a proposito dell'emendamento all'articolo 7. Se il funzionario che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, sembra che egli non possa sovrintendere ai servizi stessi in conformità delle direttive del capo dell'Istituto, tanto più che, come diceva prima il senatore Granata, il capo dell'Istituto non ha mai una specifica competenza in materia amministrativa e contabile, per cui potrebbero determinarsi quei contrasti di cui si parlava prima. Pare, invece, opportuno mantenere la norma in base alla quale colui il quale sovrintende ai servizi di segreteria dovrà rispondere al direttore dell'Istituto dei servizi stessi e di quelli connessi al funzionamento didattico e disciplinare dell'Istituto, non potendosi escludere in questo settore una vigilanza del capo dell'Istituto.

GRANATA. Il Governo non è favorevole alla proposta che il direttore di se-

greteria debba avere voto consultivo; cosa propone invece?

B A D A L O N I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che questi resti segretario del Consiglio di amministrazione senza voto nè consultivo, nè deliberativo. Poichè si è parlato di contrasti tra il capo dell'istituto e il direttore della segreteria amministrativa e contabile, ho poi detto che è opportuno che il secondo risponda della parte amministrativa e contabile all'Amministrazione e dell'osservanza delle norme disciplinari e didattiche al capo dell'Istituto.

P R E S I D E N T E. Per quello che si riferisce all'articolo 7 ne discuteremo compiutamente in altra sede. Io direi di rinviare la deliberazione sull'articolo 2 ad altra seduta, per consentire un più approfondito studio della materia, e di proseguire intanto con gli articoli 3, 4 e 5 onde completare l'esame del titolo del disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni passiamo, pertanto, al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonchè il conto consuntivo;

2) delibera le spese d'importo superiore a lire 100.000 a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonchè i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Granata un emendamento al punto 2) tendente a sostituire le parole « lire 100.000 » con le altre « lire un milione ».

G R A N A T A. L'emendamento in questione mi è stato suggerito da una considerazione che scaturisce dalla constatazione della svalutazione della moneta. Dal momento, infatti, che il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, fissava l'importo di cui trattasi in lire 3.000, a me pare che, tenuto, appunto, conto della svalutazione della moneta, sia opportuno elevare ad un milione, anzichè a 100.000 lire, il limite di spesa entro il quale il Presidente può disporre direttamente con propri provvedimenti: ciò anche al fine di evitare frequentissime riunioni del Consiglio di amministrazione.

P R E S I D E N T E. Forse, un milione è troppo e 100.000 lire sono, effettivamente, troppo poche.

G R A N A T A. Si potrebbero interpellare al riguardo gli esperti di scienza delle finanze per stabilire quale è stato lo sviluppo della svalutazione monetaria.

B E R T O L A, *relatore*. Il punto 2) dell'articolo in esame prevede due modi di amministrazione: fino ad un limite di lire 100.000, infatti, può disporre direttamente il presidente, oltre le lire 100.000 il presidente deve sentire il parere del Consiglio di amministrazione. Ora, l'emendamento proposto dal senatore Granata tende, sostanzialmente, a portare il limite di spesa, entro il quale il presidente può disporre direttamente, senza ascoltare i membri del Consiglio di amministrazione, da lire 100.000 ad un milione.

Vorrei a tal proposito fare osservare al senatore Granata che, secondo il mio parere, ricorrere al parametro del valore della moneta nel periodo anteriore alla guerra può valere fino ad un certo punto; per quel poco di esperienza che ho al riguardo — sono anche io presidente del Consiglio di amministrazione di un istituto professionale — devo dire che, effettivamente, è perico-

loso dare ad una sola persona la facoltà di amministrare un milione per ogni sua delibera.

PRESIDENTE. Sarebbe, forse, opportuno elevare il limite da 100.000 lire a 300.000 lire.

GRANATA. Al punto 2) è detto: « delibera le spese d'importo superiore a lire 100.000 a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti ». È evidente che non è specificato nulla per quanto si riferisce al numero delle delibere.

DONATI. In effetti, il presidente può disporre in base al testo attuale per 100.000 lire in ogni delibera: ma è necessario tenere presente che in un anno potrebbe fare anche 50 delibere!

BERTOLA, relatore. Porto un esempio pratico. Il direttore amministrativo propone al presidente l'acquisto di una macchina calcolatrice del valore di lire 200.000: in base all'emendamento proposto dal senatore Granata tale cifra rientrerebbe nella competenza del presidente, il quale pertanto, potrebbe disporre l'acquisto. Successivamente, si presenta la necessità dell'acquisto di un mobile il cui prezzo si aggira sulle 300.000 lire; anche in questo caso, rientrando tale cifra nel limite di un milione, il presidente può disporre direttamente l'acquisto.

Ora, a me pare, per evidenti motivi, che sia senz'altro opportuno e, direi, meno pericoloso, mantenere il limite di spesa a lire 100.000.

MONETTI. A me pare che la preoccupazione manifestata dagli onorevoli colleghi relativamente al fatto che il presidente del Consiglio di amministrazione, potendo disporre direttamente, fino ad un limite di lire 300.000 o un milione, potrebbe caricare l'Istituto di enormi spese, sia facilmente superabile se si considera che nel punto 1)

dell'articolo in esame è detto espressamente che in primo luogo deve essere fatto il bilancio di previsione. È evidente, pertanto, che non sarà mai possibile al presidente superare la cifra già prevista nel bilancio di previsione.

Ritengo di conseguenza che, anche nel caso che tale limite venisse elevato, non si correrebbe alcun pericolo.

PRESIDENTE. Si tratta essenzialmente di non esautorare il Consiglio di amministrazione.

GRANATA. Potrei accettare la proposta fatta dall'onorevole Presidente di elevare il limite di cui trattasi a lire 300.000.

BADALONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Prego la Commissione di volersi attenere al limite previsto dal disegno di legge.

GRANATA. In seguito ai rilievi ed alle considerazioni fatte dagli onorevoli senatori, dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato, inoltre, presentato sempre dal senatore Granata un altro emendamento tendente a sopprimere il punto 4).

GRANATA. Le nomine di cui trattasi sono fatte di volta in volta in base al numero degli allievi ed alle ore di insegnamento degli istituti, secondo norme stabilite dalla legge e, inoltre, sono controllate e confermate, in forza di una recente disposizione, dalla Corte dei conti.

Secondo il mio parere, pertanto, sarebbe una aggiunta del tutto superflua affidare la nomina di questo personale al Consiglio di amministrazione. Devo dire, comunque, che non si tratta per me di una questione di grande importanza.

PRESIDENTE. A me pare che, se non vi è una precisa preclusione, il punto 4) possa essere mantenuto.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La stessa cosa, se non erro, si verifica anche negli istituti professionali.

G R A N A T A . Ma la nomina del personale — ripeto — è già regolata da una legge in base al numero delle ore di insegnamento ed al numero degli allievi.

Comunque, ritiro anche il secondo emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati, entro venti giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette — per tramite della competente Ragioneria centrale — alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7.

Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

D O N A T I . Vorrei sapere per quale motivo è stato stabilito che l'esercizio finanziario di questi istituti debba andare dal 1° ottobre al 30 settembre. Dal momento che l'esercizio finanziario dello Stato va dal 1° luglio al 30 giugno, quelli degli istituti autonomi di altra natura dal 1° gennaio al 31 dicembre, a me pare che tutta questa serie variabile di esercizi non faccia altro che apportare grosse difficoltà amministrative.

Il Ministero della pubblica istruzione, ad esempio, come potrà disporre i finanziamenti per tali istituti in modo difforme dal suo bilancio? È evidente, infatti, che per competenza dovrebbe disporre finanziamenti soltanto fino al 30 giugno e rimandarli al successivo esercizio per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre. Ora, non vedo come possa regolarmente alimentarsi la cassa di questi Istituti, se il bilancio di previsione andrà ad incidere in due esercizi finanziari diversi.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La stessa cosa avviene per tutti gli ordini e gradi di scuola, dal momento che l'anno scolastico va dal 1° ottobre al 30 settembre.

D O N A T I . Negli istituti professionali, però, non potendo più essere alimentati gli istituti stessi con rimesse di denaro da parte del Ministero per il fatto che il bilancio non è stato ancora approvato, si presenta spesso la necessità di fare dei debiti con le banche per pagare il personale.

P R E S I D E N T E . Ma vi sono sempre dei fondi a disposizione: so, infatti, di Consigli di amministrazione che hanno centinaia di milioni inoperosi!

G R A N A T A . A me pare che sarebbe necessario rovesciare l'impostazione che il

senatore Donati ha dato al rilievo da lui mosso al primo comma dell'articolo in esame, nel senso di auspicare che in futuro anche il bilancio ministeriale sia intonato a questo arco di tempo, in quanto in realtà non vedo come diversamente potrebbe fare l'istituto nel deliberare il suo bilancio di previsione se non legandolo alla vita scolastica e, quindi, amministrativa, che inizia sempre il 1º ottobre e termina al 30 settembre.

DONATI. Ma come sarà possibile sapere entro luglio quanti alunni si iscriveranno in ottobre? È evidente che verranno fatti dei preventivi necessariamente allargati, perchè nessun Consiglio di amministrazione si atterrà alla visione più ristretta!

BERTOLA, relatore. Riconosco la giustezza di quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi, ma ritengo che non sia facile trovare una qualche soluzione al riguardo.

Notevoli difficoltà presenta, indubbiamente, il sistema previsto dal disegno di legge, per il fatto che l'esercizio finanziario dello Stato va dal 1º luglio al 30 giugno, mentre quello degli istituti in questione va dal 1º ottobre al 30 settembre. Le stesse difficoltà si avrebbero, però, anche equiparando l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario di tali istituti a quelli degli istituti ad amministrazione autonoma, in quanto resterebbe scoperto un periodo di sei mesi. In tal modo, infatti, potendo fare le previsioni ad anno scolastico già iniziato, queste poggerrebbero su dati più sicuri, ma tale guadagno verrebbe annullato dal fatto che si avrebbero sei mesi di scoperto, che, invece, con il sistema previsto dal provvedimento in discussione sono ridotti a tre.

Difficoltà, insomma, ve ne sono in ogni caso: riterrei, pertanto, opportuno mantenere immutato il testo attuale dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Ai governo didattico, artistico e disciplinare di ciascuno degli Istituti sovrintende un direttore, che risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zaccari un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Per il governo didattico, artistico e disciplinare di ciascuno degli Istituti è istituito il posto di ruolo di direttore. Il direttore risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione ».

ZACCARI. Sono stato nominato relatore di un disegno di legge di iniziativa del senatore Ceschi, relativo alla istituzione del posto di ruolo di direttore didattico nei Licei artistici. Il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, con il quale venne aggiornata la legislazione relativa all'istruzione artistica, stabiliva tra l'altro all'articolo 3: « A capo di ogni istituto Regio di istruzione artistica... è un presidente, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'istituto in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro ed è personalmente responsabile di fronte al Ministro. Dura in carica due anni e può essere confermato.

Alle sue dipendenze è posto un direttore che cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'istituto, e deve seguire in ogni campo le direttive del presidente. Negli istituti per i quali non esista il posto di ruolo di direttore, uno dei professori è nominato a tale ufficio dal Ministro per un periodo di due anni e può essere confermato ».

Ora, il senatore Ceschi fa presente — e per me logicamente — che in seguito al continuo sviluppo che hanno avuto tali scuole è assolutamente necessario istituire per esse il posto di ruolo di direttore effettivo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che ella si riferisca solo ai Licei artistici mentre questo provvedimento riguarda anche i conservatori e le accademie nazionali.

Z A C C A R I . Ci sono istituti per i quali esiste il posto di direttore e altri nei quali, invece, tale posto non c'è. Mi pare che tutti gli istituti debbano avere un direttore responsabile e non si possano lasciare i Licei artistici, che hanno un'importanza pari a quella di qualsiasi altro istituto statale, privi di una guida.

Adottare, pertanto, per l'articolo 5 in discussione la proposta del senatore Ceschi mi sembra utile e logico per un sano funzionamento di tutti gli istituti artistici che ancora non dispongono di un direttore. Sono convinto che questa proposta del senatore Ceschi che ho fatta mia abbia una sua validità e debba essere considerata dal Governo e dalla Commissione.

D O N A T I . L'osservazione del senatore Zaccari, a prima vista, sembra fondata; però per essere in grado di giudicare bisogna conoscere, a mio avviso, il numero degli allievi che frequentano le singole Accademie e Licei artistici in quanto non vorrei che accadesse di nominare un direttore per un Liceo artistico di 20 allievi.

P R E S I D E N T E . A Roma l'affluenza degli allievi è stata tanto elevata che si sono dovuti sdoppiare i corsi.

D O N A T I . Il caso di Roma è un po' a parte e certo non sono in grado di giudicare di un provvedimento che riguarda, ad esempio, anche Canicattì, avendo dinanzi solo il numero degli iscritti all'Accademia e al Liceo artistico di Roma!

Pertanto, una visione organica della questione mi sembrerebbe opportuna per giudicare su questo emendamento e anche sulle tabelle perchè mi sembra chiaro che una cosa è un Liceo artistico con 20 studenti e altra cosa è l'Accademia di Roma con 800 iscritti tra cui molti stranieri. Avere a disposizione dati relativi al numero di alunni nei vari istituti credo che non sia difficile e che possa aiutarci nella valutazione.

P R E S I D E N T E . Il Governo dispone di queste statistiche.

B E R T O L A , *relatore*. La questione fondamentale è questa: che abbiamo un unico provvedimento per vari tipi di istituti; data questa situazione, bisogna accontentarsi di una soluzione non perfetta.

Circa la questione dei dati relativi al numero degli allievi nei vari istituti è cosa che si può, in un certo senso, prevedere in anticipo. I Conservatori di musica, infatti, hanno in genere pochi allievi; le Accademie di belle arti non molti, mentre (parlo sempre in generale) i Licei artistici hanno un numero di iscritti piuttosto elevato.

Che i Licei artistici siano delle vere scuole secondarie di secondo grado è fuori dubbio e pertanto sarebbe bene che la loro regolamentazione fosse simile a quella dei licei o degli istituti tecnici.

Non nego che ci sono molte difficoltà per arrivare a questo, però è fuori discussione la bontà dell'emendamento presentato dal senatore Zaccari.

Dove sono le Accademie? A Torino, dove ci sono 370 iscritti e due sezioni staccate del Liceo artistico per un complesso di circa 400 allievi; a Milano, dove ci sono pure 2 sezioni staccate e potete immaginare quanti studenti frequentino i corsi; ci sono poi Accademie a Roma, Firenze, Venezia, Bologna, Palermo, Carrara, dove forse c'è un numero limitato di iscritti, anche se c'è una tradizione artistica, a Lecce, Reggio Calabria. Di fronte al complesso di migliaia di allievi che studiano presso i Licei artistici, complesso che è facile immaginare anche senza disporre per ora di dati precisi, credo risulti evidente la opportunità e necessità di dare a questi istituti un direttore di ruolo che sovrintenda al loro funzionamento.

Per quanto riguarda i dati relativi ai Conservatori di musica credo che sia ugualmente possibile, anche senza dati precisi, dire quali sono i Conservatori con molti allievi e quali con pochi. Bologna, per esempio, avrà un buon numero di frequentanti; a Bolzano ve ne saranno indubbiamente pochi, mentre a Firenze il numero sarà certamente elevato. A Milano, Napoli, Palermo

ci saranno molti iscritti, anche se in quest'ultima città, che pure ha una buona tradizione musicale, non numerosissimi. Infine, i Conservatori di Cagliari, Pesaro, Trieste, Salerno penso non abbiano molti iscritti.

Come si vede i dati relativi al numero degli allievi che frequentano i vari istituti si può prevedere tenendo conto della città in cui i vari Istituti si trovano; pertanto la difficoltà non è tanto quella di una informazione precisa quanto quella, cui ho già accennato, di regolare contemporaneamente i Conservatori, le Accademie, i Licei artistici eccetera.

Non si potrebbe studiare una norma che riguardasse soltanto i Licei artistici togliendo all'emendamento del senatore Zaccari, sulla cui sostanza concordo, il carattere di generalità che esso ha?

P R E S I D E N T E . Il Governo potrebbe esaminare la questione.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questo provvedimento si intitola: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici eccetera »; non affronta cioè il riordinamento generale dei Licei arti-

stici e delle altre scuole che andrà affrontato quando si studierà il problema della scuola secondaria superiore.

Questo provvedimento va incontro ad esigenze urgenti del governo didattico di questi istituti e intende dare ordine e soddisfazione alle necessità più immediate per il loro migliore andamento. Sarà certamente noto alla Commissione che gli stessi istituti si augurano che il presente provvedimento venga presto approvato. Il tutto, in seguito, andrà coordinato al riordinamento generale delle scuole in quanto tali e penso che le preoccupazioni esposte potranno essere accolte e considerate in quella occasione.

P R E S I D E N T E . Per dar modo agli onorevoli senatori ed al Governo di meglio valutare la questione relativa all'articolo in discussione e data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari